



**Corpo Polizia Municipale**

**Ordinanza Sindacale N° 139**

**OGGETTO: Ordinanza concernente il divieto di vendita per asporto e di consumo su area pubblica di sostanze alcoliche in alcune vie cittadine**

### IL SINDACO

#### PREMESSO che:

- Nella zona ricompresa tra Via Martiri della Libertà, P.zza Eroi Sanremesi, Via De Benedetti, P.zza San Siro e limitrofe è ormai pratica assodata che persone riunite in capannelli e dedite al consumo di bevande alcoliche si soffermino sulla pubblica via in orario pomeridiano e serale;
- Tale comportamento sistematicamente sfocia nell'abuso di tali sostanze alcoliche, con inevitabili ricadute sulla vivibilità e sul decoro dell'area e sulla sicurezza dei cittadini, i quali risultano limitati nella fruizione dell'area a causa delle frequenti liti, delle intemperanze e degli schiamazzi dovuti ai predetti abusi;
- Si sono riscontrati elementi di criticità sotto il profilo del disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, della sicurezza e del decoro urbano, con ripetute violazioni delle norme corrispondenti del Codice Penale, delle norme del TULPS e delle disposizioni del Codice della Strada, nonché situazioni di intralcio alla circolazione pubblica e di offesa alla sicurezza ed al decoro urbano quali diverbi, risse, danneggiamenti, ubriachezza molesta, guida in stato d'ebbrezza, lordatura del suolo, abbandono di bottiglie e frantumazione delle stesse;
- Sono stati numerosi gli interventi richiesti ed effettuati da varie Forze di Polizia e dovuti ai comportamenti di cui al periodo precedente, che sono sfociati anche in aggressioni ad operatori di polizia;
- A seguito dei fenomeni già descritti si è assistito ad un progressivo degrado dell'area;
  
- Cittadini, singoli e associati in comitati zionali e/o portatori di interessi specifici e diffusi in materia, hanno rappresentato, anche recentemente, all'Amministrazione Comunale il sussistere e anzi l'aggravarsi delle problematiche sopra descritte ed inerenti l'area di Via Martiri della Libertà e P.zza Eroi Sanremesi;

#### CONSIDERATO che:

- Sussiste la necessità di tutelare il corretto convivere civile dei frequentatori di dette aree, spesso compromesso dal fenomeno dell'abuso di alcolici da parte dei frequentatori dei citati luoghi, con conseguenze penalizzanti non solo per chi abbia abusato di tali sostanze, ma anche per gli altri frequentatori, poiché solitamente accompagnato da episodi di disturbo ed inciviltà, fino a favorire situazioni di degrado urbano e sociale, che talvolta si associano a condizioni di potenziale ed effettivo pericolo per i fruitori di tali spazi e per gli stessi operatori di polizia deputati ai controlli;
- Scopo della presente ordinanza è la realizzazione di un rinnovato equilibrio tra le persone che sono titolari di diritti contrapposti, tenendo conto del fatto che gli esercenti devono poter fruire del profitto dell'iniziativa economica privata, senza cagionare un eccessivo sacrificio per la sicurezza, la tranquillità ed il riposo dei residenti, ferma la necessità che l'interesse pubblico non resti eccessivamente onerato;
- Le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della legge n. 125/2001, la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;

RITENUTO che:

- sussistano le condizioni strettamente correlate alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio, del decoro e della vivibilità urbana di cui si è detto;
- può considerarsi congrua la vigenza dei divieti contenuti nel presente provvedimento per 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune - Amministrazione trasparente, atteso che nel corso di tale durata può valutarsi la sua efficacia e deterrenza in vista del periodo successivo a fronte del quale, all'occorrenza, potranno adottarsi specifici correttivi, fermi restando i presupposti di necessità e urgenza.

DATO ATTO che:

- i contenuti del presente provvedimento sono stati preventivamente condivisi con l'Autorità Provinciale di P.S.;
- il carattere generale del provvedimento, indirizzato ad un numero indeterminato di soggetti, consente all'Amministrazione l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 legge n. 241/90;
- si procederà a notificare *brevi manu* il presente provvedimento ad esercizi commerciali e pubblici esercizi interessati dall'ordinanza;

RICHIAMATI:

- il D.L. 20/02/2017 n. 14, come convertito nella L. 18.04.2017 n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", come modificato dal D.L. 4.10.2018 n. 113, come convertito nella L. 1.12.2018 n. 132 che, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza in città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che al comma 5 recita quanto segue *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.....”* e al comma 7 bis prevede *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.”*
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l'art. 688 c.p. “Ubriachezza”
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Sanremo
- lo Statuto Comunale

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato, dal Responsabile del Servizio del Corpo di Polizia Locale del Comune di Sanremo – dott. Fulvio Asconio – il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

Sentito il parere favorevole del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica

### ORDINA

A decorrere dal 9 dicembre 2024 fino al 7 gennaio 2025

Nelle seguenti vie e piazze a Sanremo:

- Via Martiri della Libertà, nel tratto compreso tra l'intersezione con Strada Rocca e p.zza Eroi Sanremesi;
- Salita San Giuseppe;

- Piazza Eroi Sanremesi;
- Salita Pescio;
- Via Morardo, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Martiri della Libertà e Via Giordano Bruno
- Via De Benedetti;
- Via Arnaldo Da Brescia;
- P.zza San Siro;

Nei seguenti orari: tra le 18.00 e le 06.00

- **il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsivoglia gradazione;**
- **il divieto di consumo su area pubblica di bevande alcoliche di qualsivoglia gradazione.**

Sono consentiti la somministrazione ed il consumo sul posto di bevande all'interno di pubblici esercizi, di esercizi artigianali, di circoli privati autorizzati, comprese le aree pertinenziali autorizzate (dehor ed equivalenti).

L'inosservanza dei precetti di cui al presente atto, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato e fatte salve ulteriori disposizioni di legge, è punita:

- Ai sensi dell'art. 50, comma 7-bis.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 500 euro e un massimo di 5000 euro, con entità del pagamento in misura ridotta pari a 1000 euro, per coloro che non rispettano il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsivoglia gradazione nelle aree e negli orari suindicati.

Come previsto dal citato art. 50, comma 7-bis.1: *“Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”*

Ai sensi del citato art. 12 comma 1 *“può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”*

- Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 25 euro e un massimo di 500 euro, con entità del pagamento in misura ridotta pari a 50 euro per coloro che consumano nelle aree pubbliche e negli orari suindicati bevande alcoliche di qualsivoglia gradazione.

All'atto della contestazione della violazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione (es. bottiglia, lattina, etc.) negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.

DISPONE che

La presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Imperia ed alla Forze di Polizia dello Stato per gli aspetti di competenza;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune - Amministrazione trasparente;
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- notificata ai titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi ubicati nelle aree interessate

Gli Agenti del Corpo di Polizia Locale di Sanremo sono tenuti a fare rispettare il presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Costituisce allegato della presente una mappa delle zone interessate dal provvedimento; l'area interessata è racchiusa all'interno delle linee evidenziate.

Sanremo, 5 dicembre 2024

*IL SINDACO*  
*Alessandro MAGER*